

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 19/02/2021

FATTO

In data 29/10/2010, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo totale lordo di euro 29.880,00, da rimborsare in 120 rate mensili, da euro 249,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio.

Tale finanziamento prevedeva l'addebito al ricorrente di euro 50,00 per spese di istruttoria, di euro 298,80 per commissioni rete distributiva, di euro 14,62 per imposte ai sensi di legge, di euro 2.343,48 per oneri assicurativi rischio vita e di euro 185,84 per oneri assicurativi rischio impiego.

Estinto anticipatamente il suddetto prestito nel 2015, in corrispondenza della 51^a rata, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria prodotti in atti, il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio al fine di ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di euro 1.654,92 per le quote delle summenzionate voci di costo, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

In subordine, per l'ipotesi in cui il Collegio ritenga che alcuni dei costi, previsti in contratto, abbiano natura *up front* e non *recurring*, parte istante ha chiesto che la retrocessione dei medesimi avvenga mediante applicazione del criterio della c.d. curva degli interessi.

In aggiunta, il ricorrente ha chiesto la restituzione di euro 498,00, corrispondente a due quote mensili, relative alle scadenze di marzo e aprile 2015, considerate come insolute in conto estintivo e, a suo dire, indebitamente trattenute due volte dall'intermediario.



Infine, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'intermediario al pagamento delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 150,00.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario resistente si è opposto alle avverse domande, deducendo che, a seguito della presentazione del ricorso introduttivo, aveva ritenuto di riprendere in esame talune circostanze oggetto della contestazione, provvedendo al riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo di euro 498,83, comprensivo di euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali dalla data del reclamo.

Ha, al riguardo, trascritto nelle sue controdeduzioni una tabella riepilogativa del superiore importo rimborsato, dalla quale si ricava che lo stesso risultava determinato calcolando, sulla base del criterio proporzionale lineare, la porzione non maturata delle commissioni rete distributiva e dei premi assicurativi addebitati in contratto, ma computando in detrazione, al contempo, il rimborso di euro 63,53 già eseguito in conteggio estintivo e quello di euro 1.083,85, operato dalle Compagnie assicurative.

Ha precisato la parte resistente che, a causa del particolare momento storico, non era possibile procedere con l'emissione e la spedizione dell'assegno pari al superiore importo riconosciuto, ma che essa avrebbe provveduto a tale adempimento non appena possibile.

L'intermediario ha, inoltre, eccepito la natura *up front* delle spese istruttorie addebitate in contratto, sostenendo al riguardo che, nel caso di specie, non era invocabile la recente decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/9/2019, posto che la medesima non sarebbe immediatamente e "*sic et simpliciter*" applicabile nell'ordinamento italiano, non potrebbe, comunque, avere efficacia diretta nei rapporti tra privati e, meno che meno, per i contratti - quale quello in esame - estinti e che, quindi, già, alla data della citata pronuncia, avevano esaurito i propri effetti.

Per le stesse ragioni, l'intermediario ha affermato di non condividere le conclusioni espresse dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

Quanto poi all'avversa pretesa di restituzione delle due quote di marzo e aprile 2015, la resistente ne ha contestato il fondamento, segnalando di avere correttamente indicato in conteggio estintivo la quota di marzo e di avere restituito al cliente, in data 20/5/2015, quanto incassato per la rata di aprile.

Opponendosi, infine, alla richiesta di pagamento delle spese di assistenza difensiva, parte resistente, sulla scorta di tutti i suoi superiori rilievi, ha concluso, chiedendo al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda del ricorrente di ripetizione delle commissioni rete distributiva ed assicurative e di respingere tutte le ulteriori pretese avanzate in ricorso, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 12/1/2021, parte istante ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, richiamando, quanto all'asserita non retrocedibilità delle spese di istruttoria, la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e, quanto all'avversa deduzione di cessazione della materia del contendere con riguardo alle commissioni rete distributiva e agli oneri assicurativi, che la stessa si sarebbe determinata solo con la corresponsione della somma di euro 498,83, offerta dall'intermediario.

Con successiva nota del 2/2/2021, l'intermediario ha comunicato di avere dato disposizione per l'emissione di un assegno a favore del ricorrente di euro 498,83, riservandosi di fornire evidenza dello stesso e della sua trasmissione all'indirizzo del cliente.

DIRITTO



La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Occorre al riguardo premettere che in subiecta materia è intervenuta una decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza c.d. "Lexitor"), con la quale è stato chiarito che, in ipotesi di prematura estinzione di un contratto di credito ai consumatori, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi posti a carico del medesimo.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto che ci occupa e, dunque, delle voci di costo specificatamente previste in contratto, onde valutare la misura del rimborso per esse dovuto a seguito della prematura estinzione del prestito.

Al riguardo, cominciando dalle spese d'istruttoria, addebitate in contratto nella misura di euro 50,00, reputa il Collegio che esse abbiano carattere *recurring*, stante che la clausola che le descrive fa promiscuo ed opaco riferimento anche ad ogni altro costo connesso all'esecuzione del contratto. Per esse, dunque, il diritto del ricorrente al rimborso delle relative quote non maturate, va calcolato secondo il generale criterio *pro rata temporis*.

Tale ultimo criterio deve, nello specifico caso in esame, essere preso in considerazione anche con riferimento alle commissioni rete distributiva e agli oneri assicurativi, previsti in



contratto. Sebbene, infatti, risulti in atto la presenza di un piano di rimborso, astrattamente rilevante per la porzione *recurring* delle predette commissioni e per gli oneri assicurativi, il Collegio non può non considerare che l'intermediario ha offerto espressamente di retrocedere la porzione non maturata delle medesime, facendo applicazione del criterio *pro rate temporis*, ma detraendo al contempo gli importi di euro 63,53, stornati in conto estintivo, e di euro 1.083,85, già rimborsati dalle Compagnie assicurative, come evincibile dalla documentazione allegata alle controdeduzioni (cfr. allegati 1 e 2) e non contestato dal ricorrente in memoria di replica.

In conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, nessun rimborso è, invece, dovuto per le imposte di euro 14,62 indicate in contratto, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, afferenti al diritto pubblico e non quantificate discrezionalmente dall'intermediario.

Passando alla richiesta del ricorrente di rimborso delle rate di marzo e aprile 2015, si osserva che il ricorrente non ha prodotto le buste paga attestanti l'addebito di tali rate e, dunque, non ha fornito – come era suo onere - la prova dell'indebito da egli dedotto. Invero, per la rata di aprile 2015, il duplice addebito non è stato negato dalla resistente che, tuttavia, ha fornito evidenza contabile (Allegato 3 alle controdeduzioni), non specificatamente contestata dalla resistente in memoria di replica, del suo già avvenuto rimborso in data 20/5/2015.

Riassumendo, alla stregua delle suesposte considerazioni, si ritiene che l'importo da retrocedere al ricorrente, per commissioni e oneri non maturati a seguito della prematura estinzione del prestito che ci occupa, è pari a complessivi euro 507,54, come dettagliati nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	4,81%					
Denominazione		% rapportata al TAN	35,46%					
<i>Commissioni rete distributiva</i>				298,80 €	<i>Recurring</i>	171,81 €	63,53 €	108,28 €
<i>Spese di istruttoria</i>				50,00 €	<i>Recurring</i>	28,75 €		28,75 €
<i>Polizza rischio vita</i>				2.343,48 €	<i>Recurring</i>	1.347,50 €		1.347,50 €
<i>Polizza rischio impiego</i>				185,84 €	<i>Recurring</i>	106,86 €		106,86 €
<i>Rimborsi operati dalle Compagnie assicurative</i>							1.083,85 €	- 1.083,85 €
Totale								507,54 €

Non sfugge che, nelle sue contropliche del 2/2/2021, l'intermediario ha dedotto di avere di avere dato disposizione per l'emissione e la spedizione di un assegno, a favore del ricorrente, di euro 498,83, comprensivo di euro 20,00 per spese di procedura.

Considerato, però, che di siffatto rimborso non è allegata evidenza contabile, reputa il Collegio che nella redazione della presente decisione è possibile solo ipotizzare che esso sia stato concretamente effettuato, ma non anche già detrarlo dal sopra determinato importo di euro 507,54 dovuto al ricorrente. In particolare, considerato che nel sistema ABF il Collegio che decide è chiamato eventualmente ad accertare successivamente l'adempimento della decisione, si ritiene opportuno corredare il dispositivo della presente decisione con la cautelativa formula "*al netto di quanto eventualmente già corrisposto*", in modo tale che se ne tenga conto in quella sede ove il prefato rimborso in questione risulti effettivamente già eseguito.

Conclusivamente, per tutti i suesposti rilievi, l'intermediario, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 507,54, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale va respinta, tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell'estinzione anticipata dei finanziamenti da rimborsarsi mediante cessione del quinto e del conseguente orientamento consolidatosi sul punto in tutti i Collegi ABF.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 507,54, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI